

dal ministro dell'interno, di invitarlo a fare un'inchiesta sopra quei fatti, e provvedere secondo giustizia.

(La Camera approva.)

BENZA, relatore. Petizione n° 91. Giuseppe Antonio Rossi, prevosto di Aisone, provincia di Cuneo, chiede che vengano dati efficaci provvedimenti e direzioni per l'inalveamento dei fiumi e torrenti che ne mancano. È inutile certo osservare come utilissima riescirebbe quest'opera per l'agricoltura, per preservare e facilitare le costruzioni dei ponti e strade, e per porgere utile lavoro alla classe indigente: è inutile osservare come a ciò richiedasi la cooperazione del Governo, non potendo sopperirvi i fondi provinciali.

È vero che nello stato attuale delle pubbliche finanze difficilmente potrebbe il Governo, senza mancare ai più gravi ed imperiosi bisogni della guerra, concorrere ad una spesa certo non indifferente, quale richiederebbe l'oggetto indicato. Ma giova almeno che la proposta sia presa in considerazione per attivarla tosto che sia possibile. E inoltre in molti fiumi e torrenti, mediante vendita o concessione dei terreni che verrebbero mediante l'inalveamento a guadagnarsi, od anche promovendo l'associazione dei proprietari latitanti, si potrebbe facilmente provvedervi senza spesa alcuna del pubblico erario. Perciò la Commissione vi propone d'inviare questa petizione al ministro dei lavori pubblici.

(La Camera approva.)

Petizione n° 95. Anonima.

Petizione n° 565. Antonio Michelini, di Cornegliano, provincia di Genova, espone che, non avendo che due figli, l'uno si trova in qualità di soldato nel 15° reggimento, e l'altro è stato in dipendenza dell'ultima leva marittima obbligato pure al servizio sulle regie navi. Chiede che questo sia provveduto di congedo, atteso anche la ormai sessagenaria età e la sua deficienza di mezzi di fortuna.

A tenore dell'art. 188 del regio editto 16 dicembre 1857, l'inscritto avente un fratello che sia all'attuale servizio militare ha diritto al collocamento in fin di lista: a tenore dell'articolo successivo i collocati in fin di lista non possono essere designati senza un ordine speciale di S. M. La leva di mare d'altronde è pareggiata alla leva di terra, in quanto che chi adempie all'una è dispensato dal concorso o almeno dal servizio dell'altra. Perciò pare che il motivo che vale a fare collocare in fin di lista non possa variare, perchè uno dei fratelli presti piuttosto il suo servizio nell'armata di mare che in quella di terra. Quindi la Commissione vi propone di trasmettere la petizione al ministro della guerra.

(La Camera approva.)

Petizione n° 444. Valetta Michele, di Nizza, espone essere egli al servizio dello Stato da 25 anni, avendone impiegati 19 come segretario del vice-uditorato di regia marina in detta città, collo stipendio di lire 240, e quindi essendo stato traslocato in Savoia come segretario dell'uditorato di guerra di quella divisione collo stipendio di L. 1,000.

Dice che non avrebbe potuto decorosamente vivere senza le annue sovvenzioni che il Re gli accordò sino al 1847, e i preventi o incerti che ritraeva dalla detta segreteria per causa della giurisdizione civile militare che avevano gli uditori divisionari di guerra e per le condanne fiscali pei fatti di competenza mista. Ora rappresenta non più godere di simili vantaggi, attesa l'abolizione della giurisdizione civile militare; nè più essergli stato corrisposto il detto consueto sussidio. Chiede interporvi la Camera perchè il Governo gli accordi un

congruo aumento di stipendio, o quanto meno un conveniente sussidio.

La Commissione, considerando che non è di competenza nè di attribuzione della Camera d'ingerirsi della congruità o no dello stipendio d'un particolare impiegato, e che essa non può nè deve col suo invito legittimare l'abuso dei sussidi ove questi non siano giustificati da un aumento di lavoro straordinariamente affidato all'impiegato medesimo, m'incaricò di porvi su questa petizione l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione n° 487. Giuseppe Belletti, a nome anche di molti creditori ipotecari, ricorreva con una prima petizione n° 440, in novembre scorso, e narrando come le cause siano nei tribunali di prima cognizione lentissime, massime poi nei giudizi di graduazione, e atteso anche l'obbligo che incombe ai creditori ipotecari di concorrere all'imprestito nazionale, e quindi il loro bisogno di poter sollecitamente conseguire il rimborso dei loro crediti, chiedeva che la Camera degnasse *provvedere d'urgenza affinché i detti tribunali spedir debbano le controverse ed i giudizi di graduazione colla stessa ammirabile sollecitudine con cui dai magistrati di appello si spediscono le cause nanti gli stessi vertenti: provvedersi anche a che venga riformato o modificato il lunganime disposto del regio editto del 15 aprile 1841.*

Coll'attuale e seconda petizione lo stesso Belletti ricorreva nuovamente per lo stesso oggetto, dicendo che del primo suo ricorso oltre all'essere stato riferito al n° 440 sotto il nome di *Giuseppe Bellati*, non sarebbesi fatta neppure giusta ed intera relazione. Chiedeva perciò riferirsi per intero la istanza da esso fatta nel suo primo ricorso e provvedersi d'urgenza sulla stessa, sentito ove d'uopo il parere del presidente-capo di questo magistrato d'appello.

La Commissione, riflettendo che i vizi e le lentezze dell'attuale nostra procedura civile sono pur troppo vere e universalmente conosciute, e affine anche di eccitare il ministro di grazia e giustizia a fare il più sollecitamente possibile ultimare e presentare il già da sì lungo tempo promesso e desiderato progetto di Codice di procedura civile, vi propone l'invio di queste due petizioni al detto ministro.

(La Camera approva.)

Petizione n° 492. Giuseppe Giani, di Godiasco, si lagna di arresto illegale per parte del giudice mandamentale del detto luogo.

Il detto petente ebbe a soffrire un processo criminale per diffamazione pretesa da esso commessa all'udienza pubblica del detto signor giudice, del 25 luglio 1846, contro Domenica Guerra, vedova Schiari.

Fu condannato in prima istanza dal tribunale di prefettura di Voghera, dalla quale appellatosi all'in allora Senato di Casale, ottenne sentenza in data 7 marzo 1848, colla quale gli fu inibita molestia dal fisco senza costo di spesa.

Egli pretende che in occasione di detto processo il giudice di Godiasco, contro le conclusioni del signor avvocato fiscale, allegando un *sospetto di fuga ed una latitanza* per altri delitti che poi il fisco non ha nemmeno contestato, ma in realtà, dice egli, per puro spirito di malignità e rancore e *per secondare la voglia de' suoi nemici*, lo abbia fatto arbitrariamente arrestare.

Dice pure non aver mezzi per intentare un processo al detto giudice, e chiede che la Camera provveda.

La Commissione in sì grave questione di sicurezza personale e di abuso di potere non ha potuto verificare la realtà